

TI_GERICHTE 15.2023.126 vom 8. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.126

FR: TI_GERICHTE 15.2023.126 du 8 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2023.126 del 8 gennaio 2024

Regeste

Ricorso tardivo

Erwägungen

E. 12

dicembre 2023 quasi due mesi dopo ch'egli fosse venuto a conoscenza dell'esecuzione, è manifestamente tardivo; che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d'interpellare la controparte né di notificarle il ricorso e l'odierno giudizio (art. 9 cpv. 2 LPR); che – è infatti d'uopo ricordare – il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC) impone al destinatario di un atto esecutivo d'informarsi senza ritardo dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguardi non appena ne sospetti l'esistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023 consid. 1) ; che per il resto le censure del ricorrente esulano dalla competenza dell'UE – e quindi da quella dell'autorità di vigilanza – siccome concernono l'esistenza della pretesa posta in esecuzione; che, scaduto il termine d'opposizione al precetto esecutivo, censure del genere possono se del caso essere fatte valere solo con un'azione di annullamento dell'esecuzione a norma degli art. 85 o 85 a LEF; che stante l'esito del giudizio odierno, la domanda di sospensione dell'esecuzione si avverrà senza oggetto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 46

cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.